



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2024
Allegati:

A.V.A.
Associazione Veneta Avicoltori
associazionevenetaavicoltori@pec.it

E, p.c.

Regione Veneto
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare
Veterinaria
U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Regioni e province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

CRN Influenza aviaria e malattia di Newcastle
c/o IZS delle Venezie
izsvenezie@legalmail.it

Oggetto: problematiche inerenti il settore avicolo e l'applicazione del DM 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli.”

In relazione alla nota vostro prot. n.28 del 20 febbraio 2024, per quanto di competenza dello scrivente Ufficio, si fa presente che le problematiche relative ai finanziamenti alle aziende avicole per l'implementazione delle misure di biosicurezza non attengono alle competenze dello scrivente ufficio mentre quelle inerenti la necessità di disporre di squadre di abbattimento e di biodigestori autorizzati per lo smaltimento delle carcasse rientrano in aspetti organizzativi a carico delle regioni.

Riguardo invece alle problematiche evidenziate riguardanti l'applicazione di alcune misure contenute nel Decreto ministeriale di cui all'oggetto, sentito il CRN per l'Influenza aviaria (CRNIA), si forniscono i seguenti elementi di risposta:

1) Le pulcinaie, negli allevamenti di tacchini, richieste per ogni capannone, sono tecnicamente ed economicamente insostenibili, per gli attuali ricavi dell'allevatore. Riteniamo pertanto che lo spostamento dei tacchinotti possa avvenire, con opportuni mezzi che impediscono il contatto col suolo e gli animali selvatici, seguendo una procedura condivisa dall'AULSS di competenza; ad esempio: carri su ruote, cesti portati debitamente coperti, ecc..

Si ritiene che quanto proposto possa essere applicato esclusivamente al di fuori delle Zone A e B mentre, in accordo a quanto previsto dall' Allegato A, punto 4, iv del DM in oggetto, all' interno delle zone individuate ad alto rischio A e B e nelle zone di restrizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2020/687 l'accasamento dei tacchinotti di un giorno debba avvenire per singolo capannone. È possibile derogare a tale misura solo qualora via siano apposite strutture (es. tunnel) tra i capannoni per evitare qualsiasi rischio di contatto degli animali con l'esterno.

2) Gestione del carico degli avicoli al macello, per motivi di biosicurezza e di semplicità, possa avvenire organizzata dalle Ditte Soccidanti che hanno il quadro definito quotidianamente

Riguardo a questa richiesta, si fa presente che le squadre di addetti al carico degli animali sono escluse dall'obbligo per il personale di essere dedicati ad un singolo stabilimento, secondo quanto previsto dall'Allegato A, punto 3, xvi del DM in oggetto. Si raccomanda tuttavia di individuare in tal caso procedure in grado di evitare quanto più possibile il rischio di contatti indiretti tra i vari stabilimenti.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SANITARIO
Dott. Andrea Maroni Ponti*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814_Dott Francesco Plasmati f.plasmati@sanita.it